



IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



N. del Registro
N. del Passaporto

CONNOTATI

Età anni 36
Statura metri 1.80
Capelli cast. scuri
Sopraciglia
Occhi
Naso grande
Bocca regolare
Mento
Barba cast. scura
Segni particolari

Condizione coloura

Nato a

Domicilio

Firma del latore

*M. Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maesta
e delle Potenze amiche di allate di lasciar liberamente passare
Mariano Vittorio di Pistoia, che si reca a
Rio Janeiro (Cariacou) con la moglie
Maria, d'anni 17 e coi figli franceses
d'anni 5, Ida d'anni 3 e Maria d'anni 1.*

[Handwritten signature]

*Il presente Passaporto rilasciato a d. Crepa
il cinque agosto milleottocentocorraduase
dietro N. S. del Sindaco d' Crepa
è valido per un anno.*

Per delegazione
Ministro per gli affari esteri

[Handwritten signature]

Compilato su carta libera a sensi del
Part. 21 R. 23 della Legge 13 settembre 1874
N. 2077 trattandosi di giornalieri, come da
certificati in data 18 giugno 1885
rilasciato dalla competente autorità.



8 190 06



AVVERTENZE

a) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, non si facciano rappresentare per delegazione regolare, e nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, tanto nel caso in cui per ragioni di famiglia o siano diretti di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti al consiglio di leva ed incorrono in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia.

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli Italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni così vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati in quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli Italiani che entrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigeniti, agli individui affetti da morbi contagiosi, nonché ai contrabbandieri e agli evasori.

Qualora un immigrante così vincolato si presenti e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i proprii padroni.

In Ellis Island, punto di sbarco degli emigranti, è stabilito un ufficio governativo italiano, incaricato di fornire gratuitamente agli emigranti stessi le informazioni di cui potessero abbisognare per ricupero di bagagli, viaggi oltre Nuova York, riscossione di effetti cambiari, condizioni di lavoro, ecc. ecc.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

Cartorio de 3.º Oficio
 TABLONATO
 Nelson, G. Monteiro
 TABELIAO
 Dr. Paulo P. Monteiro
 ESCREVENIES
 David Lacerda Paiva
 (SUBSTITUO)
 Oziris de Brito
 Odilon A. Santos
 JURAMENTADOS
 Rua Netto, 238
 Tel. 3-2556
 VITORIA

COPIA XEROX
AUTENTICADA
 Confira com o original que me
 foi apresentado. Dou Fé
 de 19
 da Verdade

Boncompagni
AREZZO